



# REGOLAMENTO ZRS “ALTA VERSILIA”

## Art. 1

### Finalità ed Ente Gestore

La “Zona a Regolamento Specifico Alta Versilia” (d’ora in poi ZRS Alta Versilia) istituita ai sensi dell’art. 10 del DPGRT n° 54/r del 22/08/2005 ha tra le sue finalità la promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché il concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti ed intende contribuire attraverso specifiche limitazioni al prelievo ed una sperimentazione su forme di gestione differenziate ad una complessiva salvaguardia del patrimonio ittico della porzione di fiume Versilia compresa all’interno dei confini di cui al successivo art. 2).

In tale prospettiva è particolarmente favorito l’accesso alla ZRS Alta Versilia per tecniche e pescatori per i quali il prelievo di fauna ittica non rappresenti l’unica finalizzazione della attività di pesca.

La Comunità Montana dell’Alta Versilia nelle more della approvazione del Piano Provinciale della Pesca nelle acque interne è individuato quale Ente Gestore della ZRS Alta Versilia ed opera sulla base della presente Convenzione Regolamento di Gestione in conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. n. 7 del 3 gennaio 2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne” e dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 agosto 2005, n. 54/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 Gennaio 2005 n° 7)

## Art. 2

### Delimitazione

La ZRS Alta Versilia ricade per intero nei limiti territoriali dei comuni di Seravezza e Stazzema in Provincia di Lucca ed è così delimitata:

<b>Fiume Serra</b>	
<i>Limite superiore o “a monte”</i>	<i>Limite inferiore o “a valle”</i>
Presa detta degli Antonelli in loc. Desiata	Ponte detto “del Rossi” in loc. Giardinetti nel centro di Seravezza
<b>Fiume Vezza</b>	
<i>Limite superiore o “a monte”</i>	<i>Limite inferiore o “a valle”</i>
Tratto a fianco della Chiesa di Pontestazzemese	Ponte in corrispondenza di Piazza Mazzini nel centro di Seravezza
<b>Torrente Mulina</b>	
<i>Limite superiore o “a monte”</i>	<i>Limite inferiore o “a valle”</i>
Confluenza del Canale della Radice o di Pomezana con il fosso di Picignana in fraz. Mulina del Comune di Stazzema	Confluenza con il fiume Vezza in loc. Pontestazzemese del Comune di Stazzema

La ZRS Alta Versilia è delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all’art. 9) del DPGRT n° 54/r/2002 e riportanti tra l’altro la dicitura prevista dall’art. 10) comma 6) del medesimo provvedimento.

Ulteriori indicazioni sono presenti per rendere agevole il riconoscimento del tratto classificato come “zona senza prelievo” di cui al successivo art. 5 lettera A);

### Art. 3 Accessi

1. Al fine di consentire un controllo degli accessi e una salvaguardia degli equilibri ambientali di cui al precedente art. 1) coloro che intendono esercitare l'attività di pesca all'interno della "ZRS Alta Versilia" oltre al possesso della Licenza di Pesca di cui all'art. 15 della LRT n° 7/05 debbono munirsi di un apposito Tesserino di Accesso rilasciato gratuitamente dall'Ente Gestore che la fine di rendere la distribuzione più capillare possibile può avvalersi del contributo di Enti, Associazioni ed Esercizi Commerciali il cui elenco è ampiamente pubblicizzato dall'Ente Gestore medesimo;
2. Il possesso del Tesserino e la puntuale compilazione dello stesso secondo le modalità fissate dal successivo art. 4) sono condizioni necessarie unitamente al possesso della Licenza di Pesca in corso di validità per esercitare l'attività di pesca nei tratti di corpo idrico ricadenti all'interno della Zona a Regolamento Specifico "Alta Versilia".
3. I periodi e gli orari in cui è consentita l'attività di pesca sono quelli stabiliti dalla vigente normativa regionale. Al di fuori di detti periodi ed orari è fatto assoluto divieto di esercizio della pesca comunque esercitata in tutte le acque ricomprese all'interno della ZRS Alta Versilia ed è nel contempo fatto divieto di rilascio del Tesserino di Accesso di cui al successivo art. 4) nel periodo posto a protezione degli atti riproduttivi dei salmonidi.

### Art. 4 Tesserino di Accesso

Il Tesserino di Accesso di cui al precedente art. 3) è rilasciato dall'Ente Gestore a titolo completamente gratuito anche attraverso i soggetti all'uopo individuati previa esibizione della licenza di pesca in corso di validità nel rispetto dei periodi di cui al precedente art. 3) comma 3).

Con la richiesta del Tesserino di Accesso il pescatore acconsente implicitamente al trattamento dei propri dati personali a soli fini statistici da parte dell'Ente Gestore ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

L'Ente Gestore provvede in ogni caso a richiedere esplicitamente tale consenso mediante l'adozione di idonea modulistica. I nominativi di coloro che sono entrati in possesso del Tesserino di Accesso sono annotati dai vari soggetti incaricati della distribuzione su appositi moduli predisposti dall'Ente Gestore e ad esso periodicamente riconsegnati al fine di esercitare i necessari controlli. Il Tesserino di Accesso è personale e non cedibile, va conservato con cura ed ha la validità di un anno solare. Un singolo pescatore non può richiedere il rilascio di un nuovo Tesserino di Accesso se non nei casi esplicitamente contemplati dal presente articolo. Prima dell'inizio della attività di pesca i pescatori debbono provvedere ad annotare la giornata di pesca a mezzo di penna indelebile sugli spazi appositamente previsti del Tesserino di Accesso.

Le catture di salmonidi che si intendono trattenere nei tratti diversi da quello individuato all'art. 5) lettera A) (tratto senza prelievo) debbono essere annotati immediatamente dopo la cattura sempre a mezzo di penna indelebile negli appositi spazi previsti sul Tesserino di Accesso. Qualora un soggetto abbia terminato gli spazi ove effettuare le annotazioni delle giornate di pesca prima del termine della stagione può richiedere all'Ente Gestore anche tramite i soggetti all'uopo individuati il rilascio di un nuovo Tesserino di Accesso previa riconsegna di quello in suo possesso. Qualora un soggetto in seguito a smarrimento o sottrazione non disponga più del Tesserino di Accesso dell'anno in corso può ottenere un duplicato dall'Ente Gestore e dai soggetti incaricati della distribuzione previa indicazione del termine "duplicato" sul Tesserino medesimo. I nominativi dei titolari dei Tesserini di Accesso in duplicato sono periodicamente trasmessi tramite l'Ente Gestore agli organismi addetti alla Vigilanza della Provincia di Lucca.

Al momento del ritiro del Tesserino di Accesso per un nuovo anno solare i pescatori debbono provvedere alla riconsegna di quello in uso l'anno precedente.

In caso di violazioni delle norme del presente articolo che regolano la richiesta e la riconsegna del Tesserino di Accesso, l'Ente Gestore può, per un periodo non superiore ad un anno sospendere il rilascio del nuovo Tesserino di Accesso in capo ai soggetti inadempienti

## Art. 5 Articolazione della Zona

La ZRS Alta Versilia è articolata in due distinte zone aventi diversa finalità gestionale:

**Zona di Pesca senza prelievo (Zona A)** è anche conosciuta con la locuzione inglese "no Kill" ed ha i limiti così individuati:

<b>Fiume Vezza</b>	
<i>Limite superiore o "a monte"</i>	<i>Limite inferiore o "a valle"</i>
Ponte della "Segheria di Luchera" sito a monte della frazione di Ruosina in Comune di Seravezza	Loc. Ponte dell'Argentiera in Comune di Seravezza.

All'interno di detto tratto la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di esche artificiali munite di ami singoli privi di ardiglione o con ardiglione opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati.

In questo tratto qualunque esemplare di fauna ittica catturato deve essere immediatamente liberato nelle acque del fiume procedendo alla slamatura con mano bagnata ed operando in modo da minimizzare lo stress indotto dalla operazione di cattura e slamatura dei singoli soggetti. Non è consentito accedere a questo tratto detenendo fauna ittica di qualunque specie catturata altrove.

### **Zona di Pesca a prelievo controllato (Zona B)**

che comprende i restanti tratti di corsi d'acqua ricadenti all'interno della ZRS Alta Versilia. In queste acque è consentito l'utilizzo degli attrezzi e delle esche riservate alle acque classificate a salmonidi di cui all'art. 2) commi 1) e 2) del DPGR n° 22 agosto 2005 n° 54/r con la sola limitazione che, sia nella pesca con esche naturali che in quella con esche artificiali, si utilizzino ami privi di ardiglione o con ardiglione opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati. Per ogni giornata è consentito il prelievo di un numero massimo di 5 capi di salmonidi di misura non inferiore a cm. 27. (ventisette) per ciascun pescatore.

I capi trattenuti devono essere immediatamente soppressi onde evitare agli stessi inutili sofferenze e si deve immediatamente procedere alle annotazioni sul Tesserino di Accesso previste dal precedente art. 4). Al raggiungimento della quota massima prelevabile di cinque capi l'azione di pesca deve cessare immediatamente. I capi di misura inferiore al consentito o quelli che comunque non si ritiene di trattenere debbono essere immediatamente liberati nelle acque del fiume procedendo alla slamatura con mano bagnata ed operando in modo da minimizzare lo stress indotto dalla operazione di cattura e slamatura dei singoli soggetti. Non è consentito accedere alle acque a prelievo controllato detenendo fauna ittica di qualunque specie catturata altrove.

## Art. 6 Interventi di ripopolamento e di riequilibrio ittiofaunistico

Gli interventi di ripopolamento e quelli di riequilibrio ittiofaunistico sono curati direttamente dall'Ente Gestore in collaborazione con la Provincia ed avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Pesca locali nel rispetto della vocazionalità e della capacità biogenica del corso

d'acqua valutando periodicamente anche con apposite indagini ittologiche la consistenza degli stock ittici presenti nel corpo idrico.

Tutto il materiale destinato alle immissioni deve essere sottoposto a preventiva visita veterinaria da parte del competente Servizio Veterinario della Ausl n° 12 Versilia anche nel caso che il fornitore produca una certificazione rilasciata da una Ausl diversa da quella territorialmente competente.

Il materiale destinato alle immissioni dovrà provenire esclusivamente da allevamenti e zone riconosciuti ai sensi del DPR 555/92.

#### Art. 7 Sorveglianza e Sanzioni

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 20 della L.R. n° 7/05 nonché i soggetti in possesso della qualifica di "Guardia Ambientale Volontaria" (GAV) ai sensi della normativa vigente in Regione Toscana. In caso di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'art. 19 della L.R. n° 7/05.

#### Art. 8

##### Norma transitoria e finale

La misura minima dei capi prelevabili prevista in cm. 27 (ventisette) nei tratti classificati come Zona B (a prelievo controllato) di cui al precedente art.5) del presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 24 febbraio 2008.

Per la stagione di pesca relativa all'anno 2007 nelle acque a prelievo controllato resta in vigore la misura minima di prelievo stabilita dal Regolamento della ZRS Alta Versilia previgente e fissata in cm. 25 (venticinque).

I tesserini di Accesso alla ZRS Alta Versilia sono predisposti a cura dell'Ente Gestore che provvede altresì alla adeguata tabellazione dei vari tratti nel rispetto delle specifiche fornite dalla normativa vigente e segnatamente dall'art. 9) del DPGR n° 54/r del 22/08/2005.

Al presente Regolamento deve essere data la massima pubblicità anche per estratto.

Copia delle norme più rilevanti per l'esercizio della pesca all'interno della ZRS Alta Versilia deve essere fornita a tutti i soggetti che accedono alla zona stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione – Regolamento di Gestione si applicano le norme contenute nella L.R. n° 7 del 3 Gennaio 2005 nonché del DPGRT n° 54/r del 22/08/2005;

